

N. 44 – Anno 2022

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

Finito di stampare in Giugno 2022

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia

accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto.

Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttori editoriali: Antimo Cesaro, Silvio Lugnano

Comitato scientifico

- Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria
- Bruno Bilotta, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
- Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
- Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Roberta Catalano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Giuseppe Cataldi, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
 - Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena
 - Randall Collins, University of Pennsylvania
- Salvatore Costantino, Università degli Studi di Palermo
- Lucia Di Costanzo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II
 - Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV
- Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University
 - Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá
 - Donald L. Horowitz, Duke University
- Michele Lanna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Carlotta Latini, Università degli Studi di Camerino
 - Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno
 - Ian Macduff, Singapore Management University
 - Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre
 - Gary. T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA
- Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Giovanna Palermo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Luigi Pannarale, Università degli Studi di Bari
- Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
- Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Valerio Pocar, Università degli Studi di Milano Bicocca
- Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey
 - Roland Robertson, Aberdeen University, Scozia
 - Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari

- Livia Saporito, giurista, Università della Campania Luigi Vanvitelli
- Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania
- Raffaella Sette, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
- Marcello Strazzeri, Università degli Studi del Salento
- Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca
- Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Consiglio editoriale

Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania
 Francesca De Rosa, Università degli Studi Federico II
 Marialaura Cunzio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
 Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Sara Fariello, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Gaia Masiello, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 Cirus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo
 Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento
 Stefano Vinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 Maddalena Zinzi, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Redazione – War Room

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
 Giuseppe Ambrosio, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza
 Alessandro Cenerelli, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia
 Michele Olzi, Università degli Studi dell'Insubria
 Rosa Schioppa, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
 Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania
 Federica Rauso, Università degli Studi dell'Insubria

Editore

La casa editrice Cuam University Press
 nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente
 la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa
 scientificamente dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



Università
 degli Studi
 della Campania
 Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice

ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it

tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista

Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro

Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

RICERCHE

**Il “codice” delle commissioni militari nel Regno delle
Due Sicilie: leggi, decreti e processi per una giustizia
d’eccezione** » 7
di Francesco Mastroberti

**In memoria di Emma Pezemo: violenza di genere e
vittimizzazione secondaria** » 45
di Raffaella Sette

***Reducere ad sanitatem.* Ferrante dopo Sarno** » 59
di Marianna Pignata

**Identità ed alterità.
Cristiani ed Ebrei nella Napoli d’età moderna** » 79
di Maria Natale

STUDI

**The Nuclear Threat: from the Cold War to the Cyber
Age** » 106
di Francesca Castaldo e Umberto Rossi

**Creatività ed iniziativa: la Polizia Locale di Ravenna
e il Problem-Oriented Policing come strategia di in-
tervento** » 123
di Elis Begnis

La gestione del patrimonio culturale nei processi di integrazione e nello sviluppo del diritto interculturale Europeo » 164

di Vincenza Perretta

NOTE, PUBBLICAZIONI, EVENTI

I guardiani di una democrazia senza conflitti: genesi della tecnocrazia neoliberale nella crisi delle democrazie occidentali » 175

di Giuseppe Mascheretti

Recensione: *Introduzione al diritto dell'ambiente*, A. Crosetti - R. Ferrara - F. Fracchia - N. Olivetti Rason (A Cura Di), Editori Laterza, 2018 » 203

di Rina Brignola

Note biografiche sugli autori » 210

In memoria di Emma Pezemo: violenza di genere e vittimizzazione secondaria

di Raffaella Sette

Abstract

Sulla scorta degli eventi organizzati dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per ricordare Emma Pezemo, studentessa vittima di femminicidio, l'obiettivo del presente articolo è quello di riflettere sull'annosa questione della riparazione nei confronti delle vittime di reato. Successivamente, la sentenza del 27 maggio 2021 pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (J.L. v. Italy - 5671/16) fornisce un ulteriore spunto per ritornare sui fenomeni di vittimizzazione secondaria.

In the wake of the events organized by the Alma Mater Studiorum - University of Bologna to commemorate Emma Pezemo, a student victim of femicide, the aim of this article is to reflect on the long-standing issue of reparation towards crime victims. Subsequently, the May 27, 2021, judgment handed down by the European Court of Human Rights (J.L. v. Italy - 5671/16) provides an additional cue to return to the phenomena of secondary victimization.

Parole chiave: violenza di genere, vittime, vittimizzazione, riparazione.

Keywords: gender-based violence, victims, victimization, reparation.

Emma Elsie Michelle Pezemo era una studentessa originaria del Camerun che aveva scelto Bologna come luogo di vita e il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna come luogo in cui coltivare la sua crescita. Con impegno e passione era in procinto di conseguire la laurea magistrale in "Sociologia e Servizio Sociale", ma il 2 giugno

2021 è stata uccisa dal suo fidanzato ed è diventata l'ennesima vittima di femminicidio¹.

Il 19 gennaio 2022, il PM della Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini ha presentato al GIP la richiesta di archiviazione del procedimento penale per decesso dell'indiziato dopo aver accertato che l'assassino agì da solo².

Certo, questa vicenda, dal punto di vista giudiziario, non poteva che concludersi così. Tuttavia, il caso chiuso permette di avanzare qualche riflessione dal punto di vista criminologico e vittimologico, dato che evidentemente ci troviamo di fronte ad una duplice sconfitta. La prima, purtroppo palese: Emma non c'è più. La seconda sconfitta: non c'è più nemmeno il colpevole nei confronti del quale lo Stato avrebbe potuto esercitare il suo potere di retribuzione e quello pur scarso [M. Pascali, 2015] di prevenzione generale tramite l'applicazione di una pena nell'ambito della celebrazione di un processo penale.

Ebbene sì, quel tanto criticato (sempre dal punto di vista vittimologico) processo penale, sebbene non sia certamente il luogo primariamente deputato alla tutela della vittima appunto, avrebbe comunque potuto rappresentare un momento in cui capire come sono andate realmente le cose, uno spazio in cui riflettere, una volta di più, sulla

¹ <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/omicidio-emma-pezemo-1.631-7708>.

² <https://www.bolognatoday.it/cronaca/emma-pezemo-uccisa-spazzatura-bolognamovente-omicidio.html>.

nostra società e sulla strutturale presenza della violenza contro le donne³ e assegnare ufficialmente un ruolo alle vittime.

Non pensiamo solamente al caso di specie che, pur rappresentando una sconfitta, ha portato la comunità, certo, è vero, particolarmente attenta e preparata, a stringersi in diverse occasioni⁴ intorno ad Emma per non dimenticare, per informare, sensibilizzare e per manifestare pubblicamente il proprio sdegno nei confronti del crimine.

Pensiamo anche ad altri casi analoghi a questo, ma in cui non vi sia stata alcuna possibilità di riflettere e di ricordare pubblicamente.

³ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Preambolo.

⁴ Il 23 giugno 2021 si è tenuta la cerimonia di intitolazione di un'aula del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia alla memoria di Emma Pezemo (<https://magazine.unibo.it/archivio/2021/06/22/laurea-alla-memoria-e-dedica-di-unaula-ad-emma-pezemo>). Il 14 settembre 2021 il Magnifico Rettore ha conferito la laurea alla memoria ad Emma Pezemo (<https://magazine.unibo.it/archivio/2021/09/14/laurea-alla-memoria-per-emma-pezemo-studentessa-unibo-vittima-di-femminicidio>). Il 25 marzo 2022 il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia ha organizzato un convegno sulle disuguaglianze di genere e la violenza contro le donne (<https://magazine.unibo.it/archivio/2022/03/14/violenza-contro-le-donne-un-evento-in-ateneo-in-memoria-di-emma-pezemo>). Dal 2 al 3 maggio 2022, ad un anno dai tragici fatti, l'Ateneo di Bologna, d'intesa con ER.GO - Azienda regionale per il Diritto agli Studi superiori e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e il Quartiere Borgo Panigale-Reno, ha ricordato Emma con una molteplicità di eventi a Bologna e nei campus (<https://magazine.unibo.it/calendario/2022/05/02/per-emma-pezemo-gli-eventi-di-ateneo-a-bologna-e-nei-campus?d=2022-05-02>).

Nei casi di omicidio, la vittima diretta non c'è più e quindi restano in scena soltanto le così dette vittime indirette. Per una chiara definizione delle vittime indirette, ci si può riferire innanzi tutto alla Direttiva 2012 n. 29 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che, al considerando n. 19, sottolinea il fatto che anche i familiari della vittima possono subire un danno a seguito del reato e, in particolare, i familiari di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato. Pensiamo, ad esempio, agli orfani di femminicidio, ma non solo.

Dal punto di vista vittimologico, più in generale, la qualità di vittima indiretta dovrebbe essere in qualche modo riconosciuta a coloro che avevano stabilito un legame particolare e personale con la vittima diretta e che, proprio per questo, subiscono gli effetti pregiudizievoli del crimine.

In particolare, tutte le persone che vogliono assumersi il ruolo scomodo e faticoso di vittima indiretta di un omicidio diventerebbero i rappresentanti della persona cara che non c'è più di fronte alle istituzioni e alla società affinché giustizia sia fatta non soltanto dal punto di vista strettamente giudiziario, ma con l'obiettivo di preservarne la memoria, l'integrità morale e di assicurarsi che essa non venga maltrattata di nuovo durante il processo oppure dai mass media [P. Milburn, 2014].

La Direttiva 2012/29 di cui sopra specifica che occorre “tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato”, ma non ne specifica precisamente le modalità. Quindi, a tal proposito, riprendo brevemente gli insegnamenti di uno degli esponenti della Scuola Criminologica Italiana, Raffaele Garofalo, che, nel 1887, diede alle stampe un volume che intendeva porre al centro dell'interesse sociale la questione dell'indennità alle vittime dei delitti in quanto categoria di sventurati cittadini che, a suo modo di vedere, veniva messa in se-

condo piano dalla sollecitudine del legislatore. Dato che la prima ragione di esistenza dello Stato è la tutela dei diritti dei cittadini, quando non si sono verificate le condizioni atte ad assicurare una loro adeguata protezione, Garofalo sostiene che lo Stato debba fare «qualche cosa per riparare il male che non seppe impedire, benché appunto per impedirlo esso prelevi le imposte e limiti in tanti diversi modi la libertà individuale» [R. Garofalo, 1887, VIII].

Ovviamente, la sua e la nostra consapevolezza è quella che non si possano lenire tutti i dolori e le sofferenze provocati dal crimine e che il danno verrà valutato sempre in misura inferiore alla realtà delle situazioni. Tuttavia, secondo Garofalo, più la legge riuscirà a trovare modalità per valutare accuratamente tutti gli elementi collegati al dolore delle vittime dirette e indirette, più individuerà strumenti adatti a far ottenere alle persone offese una riparazione pecuniaria approssimativamente equa (ma non solo pecuniaria, aggiungiamo oggi), tanto più scemerà in esse il loro desiderio di vendetta.

Quelle di Garofalo, pur essendo riflessioni antiche, conservano una forte connotazione di attualità dato che la recente letteratura vittimologica ci insegna che è vitale per il benessere della vittima, sia come individuo che come membro di una società, che il danno causato dal processo di vittimizzazione sia preso in carico pubblicamente perché, dal punto di vista delle vittime, anche quelle indirette, ciò significa riuscire a riappropriarsi del proprio spazio di vita, del proprio mondo vitale, al fine di cercare di uscire dall'isolamento e dalla paura [A. Balloni, E. Viano, 1989, 141-142]. Una vittima che non ha trovato soddisfazione rappresenta indubbiamente una ferita per la collettività, specie quando quest'ultima non è in grado di erogare risorse integrative o differenti rispetto a quelle patrimoniali. Infatti, in tal senso ormai sappiamo che l'indennizzo riuscirebbe ad acquisire un "senso vittimologico" più completo se venisse messo in relazione ad un concomitante riconoscimento sociale positivo.

Quindi, a proposito di riparazione pecuniaria, occorre fare riferimento ad un'altra Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea e cioè alla n. 80 del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Essa stabilisce che gli Stati membri dell'Unione Europea mettano in atto sistemi normativi volti a prevedere forme di indennizzo a favore delle vittime di reati violenti e dolosi quando l'autore del fatto criminale non sia stato identificato, non sia stato comunque perseguito o sia insolvente.

L'articolo 18 di tale Direttiva richiedeva che gli Stati membri mettessero in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a tutte le sue parti entro il 1° gennaio 2006.

La Direttiva ha ricevuto un primo recepimento in Italia con un Decreto Legislativo il 6 novembre 2007 (n. 204) che è poi stato ritenuto inadeguato da alcune sentenze. La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nel 2011 (la n. 4147) per il non corretto recepimento della Direttiva. Il 16 ottobre 2014 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il mancato recepimento nell'ordinamento italiano di parte della Direttiva e, finalmente, il 6 luglio 2016 il legislatore italiano ha promulgato la legge n. 122 all'interno della quale, tra l'altro, viene operata una nuova recezione della Direttiva europea in materia di indennizzo alle vittime di reato⁵. Purtroppo, a questo punto mancano ancora i decreti attuativi, che arrivano il 22 novembre 2019 con decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020.

Quindi, possono accedere al fondo istituito in favore delle vittime di reati intenzionali violenti gli eredi per il delitto di omicidio, i figli

⁵ Per approfondimenti su aspetti positivi di tale Direttiva e criticità del suo recepimento da parte dell'Italia vedasi: Bardi M., Corbari E., 2017.

delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva nonché le vittime dirette di violenza sessuale, di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. La domanda di risarcimento deve essere presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

Anche per le misure e risorse per gli orfani di femminicidio l'iter legislativo è iniziato nel 2018 per concludersi con il decreto interministeriale del 21 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2020 che rende operativo il diritto di accedere al fondo agli orfani minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e alle famiglie affidatarie di coloro che non abbiano compiuto 18 anni alla data del 1° gennaio 2020.

È importante puntualizzare questi eventi con le loro date perché occorre tenere presente che dal 2006 al 2020 sono passati 14 anni, lungo periodo durante il quale la sofferenza delle donne vittime di violenza e delle vittime indirette è stata regolarmente invocata nell'ambito delle politiche penali quando si è trattato di inasprire la repressione sanzionatoria la quale, però, non riesce a farsi carico di per sé di questa sofferenza.

Certamente, oggi l'Italia si è dotata di un ottimo sistema di leggi per reprimere la violenza contro le donne. Infatti, il rapporto di valutazione del GREVIO (Gruppo di Esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione di Istanbul del 2011 (entrata in vigore il 1/8/2014) ha dato atto del fatto che una serie di riforme legislative abbia «creato un vasto insieme di norme e meccanismi che rafforzano la capacità

delle autorità di compiere azioni in linea con i relativi propositi per porre fine alla violenza. Alcune di tali iniziative legislative sono state molto innovative, come la legge del 2009 sullo stalking, che ha contribuito ad aumentare la sensibilizzazione sulla pericolosità di questo comportamento criminale e sulla necessità di offrire alle vittime un'adeguata protezione». Più recentemente, la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (nota come "Codice Rosso"), sempre secondo il rapporto del GREVIO, ha «contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido ed in linea con i requisiti della convenzione di Istanbul in termini di rimedi di diritto civile e penale a disposizione delle vittime di violenza» [2021, 87].

Tuttavia, la questione, come ben sappiamo, non si risolve solo nei palazzi di giustizia sia perché, come nel caso di specie, il caso non compete più alla giustizia, ma anche perché, talvolta, è proprio da questi luoghi che le vittime desiderano stare lontane. È fondamentale ricordare ancora una volta che gli ostacoli che le donne vittime di violenza possono incontrare nel relazionarsi con le agenzie del controllo sociale formale possono essere proprio quelle ragioni che purtroppo le convincono a non emergere. Sono, queste, situazioni di vittimizzazione secondaria, cioè quelle condizioni di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentate dalla vittima a seguito dell'incapacità di comprensione e di ascolto delle proprie istanze da parte delle istituzioni a causa di una eccessiva routinizzazione degli interventi, definita *one-size-fits-all-approach* [G. Fanci, 2011, 54]. Infatti, i processi di vittimizzazione secondaria si realizzano quando la vittima subisce ulteriori danni non come causa diretta del crimine subito, ma come conseguenza delle modalità tramite le quali istituzioni ed altri attori sociali si relazionano con lei. La vittimizzazione secondaria può essere causata, ad esempio, da ripetuti interrogatori sugli stessi fatti, da

un uso inappropriato del linguaggio o da commenti poco riguardanti fatti da tutti coloro che vengono in contatto con la vittima⁶. Una specifica forma di vittimizzazione secondaria che colpisce soprattutto, anche se non solo, le donne vittime di violenza sessuale e domestica è la tendenza a colpevolizzarle ritenendole, in tutto o in parte, corresponsabili del crimine subito (“Com’eri vestita quando ti hanno aggredita?”)⁷.

Qui ci troviamo, quindi, nelle fasi applicative delle leggi, momenti le cui criticità possono ricondursi anche ad una inadeguata formazione degli operatori non sempre in grado di riconoscere la violenza nella sua cornice globale, dimostrando così scarsa consapevolezza delle conseguenze devastanti che possono derivarne. Coloro che non riconoscono le espressioni che connotano la violenza di genere rischiano di non proteggere adeguatamente le vittime e di ostacolarne l’accesso alla tutela offerta dall’ordinamento giuridico [Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui femminicidi, 2021]. Se la risposta istituzionale non è sempre adeguata ai precetti normativi, si rischia di alimentare un clima di sfiducia nelle istituzioni da parte delle donne che subiscono violenza, sfiducia che potrebbe rappresentare una delle cause della mancata denuncia.

Proprio a seguito di un episodio di vittimizzazione secondaria, il 27 maggio 2021 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei

⁶ <https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1358?lang=en>.

⁷ Questa frase troppo spesso ripetuta alle donne vittime di violenza è il titolo di una campagna di Amnesty International che si è concretizzata nell’organizzazione di mostre in cui vengono raccontate storie di abusi collegate alla riproduzione fedele degli abiti indossati dalla vittima nel momento del reato. Vedasi, ad esempio: <https://www.valsusaoggi.it/a-susa-la-mostra-comeri-vestita-contro-la-violenza-sulle-donne/>.

Diritti dell'Uomo (Corte EDU) al pagamento di un risarcimento di 12.000 euro per danni morali in favore di una donna stuprata nel 2008 a Firenze da un gruppo di 7 uomini⁸. Per questi fatti, la Corte d'Appello di Firenze, nel 2015, aveva assolto gli imputati ritenendo che non si sarebbe trattato di stupro, ma di un mero “rapporto sessuale mal interpretato”, per cui la vicenda, per quanto incresciosa e “non encomiabile per nessuno”, non avrebbe assunto alcuna rilevanza penale. Da sottolineare che, in primo grado, 6 imputati su 7 erano stati condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto che la vittima era ubriaca, cioè che i violentatori avevano abusato delle sue “condizioni di inferiorità fisiche e psichiche” dovute all'abuso di alcol.

I fatti ed il processo ebbero un'importante risonanza mediatica. La ricorrente creò un blog su Internet dedicato alla causa della parità tra i sessi e alla lotta contro la violenza di genere. Il 5 agosto 2015 alcune deputate presentarono al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia un'interrogazione parlamentare sui motivi della sentenza della Corte d'Appello di Firenze e sulla loro compatibilità con le disposizioni delle leggi nazionali e internazionali in materia di protezione dei diritti delle vittime di abusi sessuali e di lotta contro la violenza nei confronti delle donne. L'interrogazione parlamentare non fu mai esaminata⁹.

⁸ J.L. v. Italy – 5671/16. Judgement 27.05.2021. Retrieved from: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%225671/16%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22CLIN%22%5D,%22itemid%22:%5B%22002-13282%22%5D%7D>.

⁹ <https://penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>.

La vittima allora propose ricorso alla Corte EDU contestando non tanto l'assoluzione quanto il contenuto della sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, a suo dire, avrebbe violato l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La ricorrente spiega alla Corte EDU che il procedimento, nel complesso, è stato lungo e penoso e ritiene che la Corte d'Appello di Firenze abbia dato rilievo, in modo ingiustificato, alle sue abitudini di vita, sminuendo la sua credibilità e minimizzando la violenza subita. A tal proposito, alcune circostanze, quali il suo orientamento sessuale, la sua condizione familiare, il suo abbigliamento e le attività artistiche da lei svolte, sono state ritenute determinanti dalla Corte di Firenze per assolvere gli imputati. A suo parere, invece, le autorità erano tenute a proteggerla in quanto donna vittima di violenze sessuali e, pertanto, in quanto persona vulnerabile.

La Corte EDU ha accolto il ricorso della donna ritenendo che il linguaggio e gli argomenti utilizzati nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze riflettano pregiudizi e stereotipi sul ruolo delle donne realmente esistenti nella società italiana, contribuendo così ad ostacolare l'effettiva tutela dei diritti delle vittime di violenza di genere. Dichiarò che l'enfasi posta dalla Corte di Firenze su alcuni aspetti della vita privata della ricorrente sia incomprensibile dato che questi aspetti sono del tutto irrilevanti sia per valutarne la credibilità che per determinare la responsabilità penale degli imputati.

Secondo la Corte EDU, l'obbligo di tutela delle presunte vittime di violenza di genere impone il dovere di proteggerne l'immagine, la dignità e la privacy, anche non divulgando informazioni e dati personali non correlati con i fatti. In tal senso, continua la sentenza della Corte EDU, la facoltà per i giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio dell'indipendenza della giustizia, è limitata

dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata dei singoli da ogni violazione ingiustificata.

La sentenza si conclude sostenendo che procedimenti e sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta a questo tipo di disuguaglianza. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, evitino di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia. La Corte ritiene inoltre che le autorità italiane non abbiano protetto la ricorrente da una vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento, di cui la redazione della sentenza costituisce una parte integrante della massima importanza tenuto conto, in particolare, del suo carattere pubblico.

Pertanto, la Corte EDU conclude, con sei voti contro uno¹⁰, che vi è stata violazione degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione.

Si tratta della prima sentenza emessa da una Corte sovranazionale europea sui pregiudizi giudiziari sessisti che costituiscono una delle cause della mancanza di efficacia nel contrasto alla violenza maschile contro le donne [Commissione Parlamentare d'Inchiesta sui femminicidi, 2021].

¹⁰ L'opinione dissenziente è stata quella del giudice Krzysztof Wojtyczek il quale conclude sostenendo che «In una democrazia liberale, il diritto penale deve essere l'ultima ratio [...]. Anche se il diritto penale è uno strumento essenziale per lottare contro la violenza, non bisogna sopravvalutare il suo ruolo nella lotta contro le disuguaglianze. Nella presente causa, la Corte continua ad esprimere la sua scelta in favore di una cultura di punizione come principale strumento di lotta contro le diverse violazioni dei diritti dell'uomo [...]. L'approccio adottato amplifica il vento illiberale che soffia a Strasburgo».

Sebbene il cammino sia in salita, tale sentenza rappresenta un piccolo, ma importante, passo in avanti perché ribadisce la necessità di una formazione specifica degli operatori giudiziari al fine di eliminare l'utilizzo di visioni stereotipate e sessiste anche per prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria. Infatti, l'operatore giudiziario privo di tale formazione sulla violenza di genere, non riconoscendo la connotazione di genere della violenza, non valuta e, quindi, minimizza la disparità di potere in quel contesto aderendo così a stereotipi consolidati. Nonostante la Convenzione d'Istanbul, all'articolo 15, imponga ai firmatari di fornire o rafforzare "un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime" in tema di "prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria", purtroppo la legge del 2019, nota come Codice Rosso, prevede specifica formazione soltanto per gli operatori di polizia.

Anche la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sui femminicidi nel 2021 sostiene che occorre fare in modo che tutti gli operatori, quindi anche i giudici, vengano adeguatamente formati in modo che riescano a qualificare correttamente certe condotte maschili come violenza di genere e non come pratiche ordinarie e legittime o, al più, come forme di una "mentalità all'antica".

Riferimenti bibliografici

Balloni A., Viano E. (1989), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia*, Clueb, Bologna.

Bardi M., Corbari E. (2017), *Il recepimento italiano della Direttiva 2004/80/CE. Brevi note di carattere pratico relative all'indennizzo delle vittime di reato*, «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», XI (1), gennaio-aprile, (doi: 10.14664/rcvs/713).

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (2021), *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, giugno.

Fanci G. (2011), *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», V (3), settembre-dicembre, pp. 53-66.

Garofalo R. (1887), *Riparazione alle vittime del delitto*, Fratelli Bocca Editori, Torino.

Greivio (2021), *Second General Report covering the period from June 2019 to December 2020*, <https://www.coe.int/it/web/portal/-/greivio-report-reveals-trends-in-stopping-violence-against-women>

Lalli P. (a cura di) (2021), *L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, il Mulino, Bologna.

Milburn P. (2014), Catherine Rossi. Homicide: les proches des victimes, *Champ Pénal* [online], vol. XI, <http://journals.openedition.org/champpenal/8920>.

Pascali M. (2015), *La riforma normativa sulla violenza sulle donne in relazione alla natura dei crimini perpetrati*, «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», IX (3), settembre-dicembre, pag. 81 (doi: 10.14664/rcvs/351).